Pubblicato il 25/09/2026

N. 07124 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00409/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 409 del 2025, proposto da
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Open Fiber s.p.a., Comune di Conca dei Marini (Sa), non costituiti in giudizio;
Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. (in forma abbreviata, INWIT s.p.a.) in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1342/2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2026 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti l'avvocato Edoardo Giardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino propongono appello avverso la sentenza del Tar per la Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1342/2024, con la quale, previa riunione dei giudizi, è stato:
a) respinto il ricorso RG n. 1712/2023, proposto dallo stesso Ministero della Cultura e volto ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti provvedimenti:
- la dichiarazione del titolo unico in autocertificazione, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, emessa il 7 settembre 2023 da Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. (INWIT) e da Open Fiber s.p.a., recante «*Avvenuta Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 259/03 come modificato dal D.Lgs. 207/21 (ex art. 87) per decorrenza dei termini*»;
- ogni eventuale atto presupposto, connesso e conseguenziale;
b) accolto il ricorso RG n. 1783/2023, proposto da INWIT e volto ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti provvedimenti:

- l’atto del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino del 15 settembre 2023;
- l’atto della medesima Soprintendenza del 26 settembre 2023;
- l’atto del Comune di Conca dei Marini del 3 ottobre 2023, prot. n. 7682;
- ove occorrer possa, l’annullamento e/o la disapplicazione, in quanto intesi in senso preclusivo per la pretesa fatta valere da INWIT, della pec inviata da quest’ultima dal Comune di Conca dei Marini in data 21 settembre 2023, avente ad oggetto la comunicazione di inizio lavori relativa alla pratica SUAP, del verbale di sequestro della Legione Carabinieri Campania – Stazione di Amalfi del 26 settembre 2023 e del verbale relativo all’incontro del 28 settembre 2023 presso la sede comunale;
- ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

2. La sentenza impugnata così ha sintetizzato le premesse in fatto:

- in data 9 giugno 2023, Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. (INWIT), unitamente a Open Fiber s.p.a., trasmetteva al Comune di Conca dei Marini e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, ai fini della realizzazione di un’infrastruttura per telecomunicazioni;
- con nota del 19 giugno 2023, INWIT invitava il Comune ad adempiere agli obblighi imposti dalla disciplina di riferimento e a convocare la conferenza di servizi, rammentando anche alla Soprintendenza il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003;
- con nota dell’8 settembre 2023, la società autocertificava la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, comunicandolo al Comune e alla Soprintendenza;
- con nota del 15 settembre 2023, la Soprintendenza contestava alla ricorrente (i) di non aver ricevuto l’istanza «*direttamente e ufficialmente*»; (ii) che il Comune non

aveva trasmesso l'istanza né convocato la conferenza di servizi; (iii) di non essere stata posta nelle condizioni di esprimere le proprie valutazioni; e (iv) che non si era formato alcun assenso;

- il 20 settembre 2023 la società comunicava l'inizio dei lavori;

- il 21 settembre 2023 il Comune invitava la società a non avviare l'attività;

- con nota del 26 settembre 2023 la Soprintendenza ribadiva la propria posizione, evidenziando che INWIT non aveva formulato una richiesta diretta di parere e che tale parere avrebbe dovuto comunque essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi, e invitava il responsabile del procedimento all'esercizio dei poteri di autotutela;

- nella stessa data l'impianto veniva sequestrato;

- con nota del 3 ottobre 2023, il Comune, rilevando che la società aveva trasmesso varie istanze relative a più impianti, tali da rendere difficile lo svolgimento dell'istruttoria, vietava alla stessa di intraprendere o proseguire l'esecuzione dei lavori e di intraprendere ulteriori interventi sul territorio comunale senza preventiva autorizzazione espressa.

3. A sostegno del ricorso RG n. 1783/2023, INWIT deduceva i seguenti motivi:

I. Violazione degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 259/2003 (così come novellato dal d.lgs. n. 207/2021. Violazione degli artt. 17-*bis* e 18-*bis* della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, carenza motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità decisionale, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza amministrativa.

Si sosteneva che:

- avendo trasmesso specifica istanza per la realizzazione dell'infrastruttura ed essendo decorso il termine di legge, si era formato il silenzio assenso;

- la stessa Soprintendenza ha riconosciuto di aver ricevuto l'istanza e di essere consapevole della formazione del provvedimento *per silentium*, non avendo espresso un dissenso congruamente motivato e ben potendo esercitare le proprie prerogative anche al di fuori della conferenza di servizi, la cui mancata convocazione non potrebbe precludere la formazione del silenzio assenso;

- il Comune, a sua volta, ha vietato la prosecuzione dei lavori facendo riferimento a generiche esigenze istruttorie, prive di specifica motivazione e di adeguata base normativa, richiedendo peraltro atti e documenti non contemplati dall'allegato 13 al d.lgs. n. 259/2003.

II. Violazione dell'art. 21 della l. n. 241/1990.

Si sosteneva che a fronte della formazione del silenzio assenso, l'Amministrazione avrebbe dovuto esercitare i poteri di autotutela, come evidenziato dalla stessa Soprintendenza.

4. In quel giudizio si è costituito il Ministero della Cultura, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione degli atti della Soprintendenza per la natura non provvedimentale degli stessi.

5. Con il ricorso RG n. 1712/2023, il Ministero della Cultura ha impugnato la nota dell'8 settembre 2023 con cui INWIT e Open Fiber avevano autocertificato, ai sensi dell'art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, l'avvenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione unica presentata.

A sostegno dell'impugnativa veniva dedotta:

I. Violazione dell'art. 44, commi 7 e 10, del d.lgs. n. 259/2003, ed eccesso di potere.

Si sosteneva che:

- la Soprintendenza ha più volte evidenziato che (i) la conferenza di servizi non era mai stata convocata, (ii) che non le era mai stata «*direttamente e ufficialmente trasmessa alcuna istanza*» e (iii) che non era stata «*messa nelle condizioni* [di]

esprimere le valutazioni di competenza sull'intervento previsto», con la conseguenza che non si è formato alcun silenzio significativo;

-l'art. 44, comma 7, del d.lgs. n. 259/2003 impone l'indizione di una conferenza di servizi anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sicché il parere della Soprintendenza avrebbe potuto essere reso solo in tale sede, mai convocata dal Comune, né le società istanti avrebbero mai chiesto direttamente alla Soprintendenza il rilascio del parere;

- l'impianto insiste in un'area sottoposta a plurimi vincoli paesaggistici, rientrando altresì nel Piano territoriale P.U.T. costiera Sorrentino - Amalfitana, quale zona 3 di tutela degli insediamenti antichi.

6. In quel giudizio si è costituita INWIT, eccependo l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso, in quanto rivolto contro l'autocertificazione del titolo unico di autorizzazione, atto di un soggetto privato. Si è altresì costituita Open Fiber, eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto diretto all'annullamento di un atto di natura privatistica e osservando che l'Amministrazione avrebbe dovuto, semmai, impugnare tempestivamente il silenzio assenso formatosi sull'istanza, ovvero sollecitare l'intervento repressivo dell'Amministrazione procedente e impugnare l'eventuale silenzio-rifiuto.

7. Con sentenza n. 1342/2024 il Tar per la Campania, sezione staccata di Salerno, previa riunione del giudizio RG n. 1783/2023 al giudizio RG n. 1712/2023, in considerazione della connessione soggettiva e oggettiva tra gli stessi, ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero della Cultura con riferimento all'impugnazione delle note della Soprintendenza, ritenendo tali note lesive della posizione della società in quanto volte a contestare la formazione del silenzio assenso e a impedire l'avvio dell'attività, e ha quindi esaminato congiuntamente i due ricorsi, ritenendo fondato il ricorso RG n. 1783/2023 proposto da INWIT (annullando gli atti

con lo stesso impugnati) e infondato il ricorso RG n. 1712/2023 proposto dal Ministero.

7.1 Il Tar ha richiamato i propri precedenti nn. 2427 del 30 ottobre 2023 e 308 del 29 gennaio 2024, nonché Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, n. 298 del 28 febbraio 2023 e Tar Lazio, Latina, Sez. II, n. 616 del 27 luglio 2023, secondo cui, in materia di istanze di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture per le comunicazioni elettroniche ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, il silenzio assenso si forma per il mero decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, qualora non sia stato comunicato un atto di manifesto diniego o dissenso, anche da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, senza necessità di attendere che questa si pronunci espressamente; ha rilevato che il «*provvedimento di diniego*» e il «*dissenso congruamente motivato da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali*», di cui all'art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, sono posti su un piano di pariordinazione, con il medesimo valore impeditivo del silenzio assenso, e che l'autorità preposta alla tutela del vincolo può esprimere il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi o, in mancanza della sua convocazione, anche al di fuori di essa, quando abbia comunque avuto notizia dell'istanza e la possibilità di esprimere un motivato parere.

7.2 Il Tar ha osservato che, una volta formatosi il silenzio significativo, l'Amministrazione non può provvedere tardivamente sull'istanza né rilevare esigenze istruttorie, ma solo esercitare i poteri di autotutela sul titolo già formatosi, e che, nel caso di specie, il provvedimento del Comune del 3 ottobre 2023 non era espressione dell'esercizio di tali poteri, non facendo riferimento all'avvenuta formazione del silenzio assenso né esprimendo la volontà di rimuoverlo.

8. Avverso la sentenza del Tar per la Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1342/2024, ha proposto appello il Ministero della Cultura per i motivi che saranno più avanti analizzati.

9. Si è costituita INWIT riproponendo (ex art. 101, comma 2, c.p.a.) l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dal Ministero e chiedendo il rigetto dell'appello.

10. Alla Camera di Consiglio del 6 febbraio 2025 l'Avvocatura Generale dello Stato, alla luce del fatto che i lavori sono stati completati, ha rinunciato alla domanda cautelare.

11. All'udienza del 17 settembre 2026 l'appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il primo motivo di appello è rubricato: «*Error in Iudicando: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43 e 44 comma 10 del d.lgs. 259/2003, dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 per non avere la sentenza correttamente verificato la presenza dei requisiti necessari alla formazione del silenzio-assenso*».

Parte appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto perfezionato il silenzio assenso pur in assenza della convocazione della conferenza di servizi, sostenendo che:

- la sentenza recepisce acriticamente le censure della controparte, senza considerare le argomentazioni dell'Amministrazione;
- l'art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003 fa salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel d.lgs. n. 42/2004, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli artt. 44 e 49;
- l'art. 44, comma 7, del d.lgs. n. 259/2003 impone, quando l'installazione dell'infrastruttura sia subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti di competenza di diverse Amministrazioni, la convocazione, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, di una conferenza di servizi;
- l'art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 dispone che le istanze si intendano accolte qualora, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un

parere negativo da parte dell'organismo competente ai controlli, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali;

- non si comprende, alla luce di tale quadro normativo, il ragionamento seguito dal Tar nel dichiarare la corretta formazione del silenzio assenso, né su quali basi si possa affermare che la mancata convocazione della conferenza di servizi non potesse precludere la formazione del silenzio assenso;

- l'art. 44, comma 7, pone espressamente la convocazione della conferenza di servizi quale presupposto indefettibile per la formazione del silenzio; pur essendo pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che il silenzio dell'Amministrazione all'interno della conferenza di servizi sostituisca l'assenso espresso al rilascio del provvedimento, nulla si dice in merito a un silenzio formatosi al di fuori della conferenza, in conseguenza della sua mancata convocazione;

- a sostegno della correttezza della posizione dell'Amministrazione si richiama Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11203, secondo cui «*l'istituto del silenzio-assenso risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l'inerzia "equivale" a provvedimento di accoglimento e tale "equivalenza" significa che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell'atto amministrativo, sicché, ove sussistano i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge*»;

- nel caso di specie tali requisiti di formazione del silenzio-assenso non sussistono, poiché, mancando la sede nella quale il silenzio si sarebbe dovuto formare, ossia la conferenza di servizi, è venuto meno uno dei presupposti dello stesso.

2. Nel costituirsi in giudizio INWIT ripropone (ex art. 101, comma 2, c.p.a.) l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dal Ministero.

In particolare si sostiene che:

- il ricorso di primo grado (r.g. n. 1712/2023) è inammissibile perché impugna un atto — la "dichiarazione del titolo unico in autocertificazione" del 7.9.2023 — che è una mera autocertificazione formulata da soggetti privati (le due società INWIT e Open Fiber), non un provvedimento amministrativo;
- ne consegue la violazione dell'art. 7 c.p.a., che devolve alla giurisdizione amministrativa solo le controversie concernenti l'esercizio (o il mancato esercizio) di potere amministrativo da parte di Pubbliche Amministrazioni, non atti di privati;
- la stessa Amministrazione, nel ricorso, ha ammesso che "nessun assenso può essersi formato silentemente ai sensi del comma 10 dell'art. 44" — confermando che l'oggetto reale dell'impugnazione era l'autocertificazione privata.

3. Nel merito INWIT chiede il rigetto dell'appello sostenendo che:
- la mancata convocazione della conferenza di servizi non preclude il silenzio-assenso
- la Soprintendenza aveva l'onere di attivarsi anche fuori dalla conferenza;
- il silenzio-assenso si forma anche in presenza di eventuali non conformità della domanda.

3.1 Nella memoria depositata in vista dell'udienza INWIT invoca l'art. 13 del d.l. n. 19/2026 (conv. in l. n. 50/2025), che ha modificato l'art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003, prevedendo espressamente che il silenzio-assenso si formi anche qualora non sia stata indetta la conferenza di servizi.

INWIT sostiene che:
- si tratta di un evidente intervento legislativo interpretativo-autentico, che sortisce effetti retroattivi, attraverso il quale si è inteso non solo chiarire e, quindi, affermare un significato evidentemente arguibile dalla stessa disposizione interpretata, quanto superare il contrasto ermeneutico, al riguardo, da tempo, inveratosi, lungi, quindi, dal voler innovare il portato legislativo, non volendo infatti ed in alcun modo sancire una disciplina radicalmente nuova;

- è granitica la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, nel discernere il portato legislativo innovativo da quello interpretativo, anche con recente sentenza (30 aprile 2026 n. 62), chiarisce che la norma assume natura interpretativa se «*si limita a selezionare una delle possibili letture sistematiche del quadro normativo (...) non introduce un significato normativo nuovo (...) risultando giustificata da esigenze di certezza del diritto e uniformità applicativa in un settore (...)*»;
- l'impianto è già realizzato.
- l'accoglimento dell'appello lederebbe non solo l'interesse della parte appellata, ma l'interesse pubblico generale, trattandosi di infrastruttura qualificata dalla legge come di "preminente interesse generale" (art. 3, comma 2, d.lgs. 207/2021), "opera di urbanizzazione primaria" (art. 43, comma 4) e "di pubblica utilità" (art. 49, comma 9);
- il sito è l'unico tecnicamente idoneo a garantire la copertura del servizio pubblico telefonico nel territorio comunale, secondo la relazione tecnica allegata.

4. L'appello è infondato.

Detta statuizione porta a ritenere assorbita l'eccezione riproposta da INWIT di inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dal Ministero.

5. Nella specie occorre stabilire se sull'istanza presentata dalle appellate si sia formato il titolo *per silentium* ai sensi dell'art. 44, comma 10, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche -CCE), benché il Comune non abbia mai indetto la conferenza di servizi prevista dal comma 7 dello stesso articolo e la Soprintendenza, alla quale il richiedente aveva recapitato l'istanza a mezzo PEC non si sia espressa nel termine (quest'ultima circostanza è ammessa dalla stessa Soprintendenza; cfr. atto 15.9.2023 - 00211337P nella quale la Soprintendenza afferma: «*La S.V. ha trasmesso a più riprese anche a quest'Ufficio solo per conoscenza l'istanza prodotta presso lo sportello SUAP del Comune di Conca dei Marini inerente l'intervento in oggetto*».

Sul punto la giurisprudenza della Sezione non è univoca.

Secondo un primo orientamento, quando l'intervento richiede l'apporto di un'Amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili, la mancata convocazione della conferenza impedisce la formazione del silenzio assenso: questo è alternativo al provvedimento espresso, non allo svolgimento del procedimento, e le valutazioni delle autorità di tutela devono essere espresse nella sede conferenziale (Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2026, n. 715; sez. VI, 5 maggio 2026, n. 3484; sez. VI, 12 giugno 2026 n. 4721). La sentenza n. 715 del 2026 ha escluso che possa assumere rilievo la trasmissione della documentazione all'ente di tutela ai sensi dell'art. 44, comma 5, CCE, perché, ove la conferenza sia obbligatoria, i pareri devono essere resi al suo interno.

Secondo un diverso orientamento, l'errore procedurale delle Amministrazioni, quale la tardiva o incompleta convocazione della conferenza, non osta alla formazione del titolo e non può essere invocato a beneficio delle Amministrazioni e a danno del soggetto che il legislatore ha inteso garantire con l'istituto del silenzio assenso (Cons. Stato, sez. VI, 4 maggio 2026, n. 3446). In questa linea si colloca anche la sentenza che ha ritenuto assolto l'onere di cui all'art. 44, comma 5, CCE con la comunicazione dell'istanza a una Soprintendenza diversa da quella competente, ponendo a carico del Comune l'onere di convocare la conferenza e di invitarvi l'ufficio competente (Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2024, n. 10059). Nel regime anteriore dell'art. 87 CCE, la Sezione ha inoltre ritenuto inidonei a impedire la formazione del titolo il parere dell'ente di tutela e la nota della Soprintendenza sopravvenuti alla scadenza del termine, in un caso in cui l'istanza era stata inviata anche all'ente parco (Cons. Stato, sez. VI, 5 maggio 2026, n. 3491: in questo caso specifico non era stata affrontata la questione della mancata convocazione della conferenza).

Alla luce delle specifiche circostanze del caso, il Collegio ritiene di uniformarsi alla seconda soluzione, quanto meno nell'ipotesi in cui l'Amministrazione preposta alla

tutela sia stata informata dell'istanza dal richiedente, anche al di fuori della conferenza di servizi. Le ragioni sono le seguenti.

(i) Il primo orientamento fa leva sull'argomento secondo il quale la mancata convocazione della conferenza dei servizi priverebbe le autorità preposte alla tutela di interessi sensibili della possibilità di esprimersi. La sentenza n. 3484 del 2026 lo formula con chiarezza: in assenza della conferenza, gli enti che avrebbero dovuto esservi convocati esprimerebbero "inconsapevolmente" un assenso implicito, senza avere avuto la possibilità di dissentire. Questo argomento perde gran parte del suo peso quando, come nel caso in esame, la Soprintendenza ha ricevuto l'istanza e la relativa documentazione. Essa era in grado di conoscere il progetto fin dalla sua presentazione e di sollecitare il Comune alla convocazione della conferenza, secondo il dovere di collaborazione e buona fede previsto dall'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la sentenza n. 10059 del 2024 ha richiamato proprio in relazione alla comunicazione dell'istanza alle Soprintendenze.

(ii) L'art. 44 CCE distribuisce gli oneri in modo chiaro. Il richiedente presenta l'istanza all'ente locale e dà notizia della sua presentazione a tutte le Amministrazioni coinvolte (comma 5); il responsabile del procedimento convoca la conferenza entro cinque giorni lavorativi (comma 7). Il privato non ha strumenti per convocare la conferenza. Fare ricadere su di lui l'inerzia del Comune, dopo che ha adempiuto a quanto la norma gli impone, appare difficilmente conciliabile con la finalità acceleratoria della disciplina. La Sezione ha del resto osservato che il superamento del termine di cinque giorni per la convocazione "si riflette in una compressione dei termini per le Amministrazioni partecipanti", e non in un pregiudizio per il richiedente (Cons. Stato, sez. VI, 19 agosto 2026, n. 6540, par. 3.4).

(iii) La sentenza n. 10059 del 2024 ha escluso la rilevanza, in questa materia, dei limiti posti in via generale al silenzio assenso dall'art. 20 l. 241/1990, osservando che la disciplina dell'art. 44 CCE prevale a titolo di *lex specialis* ed è ispirata a una logica di

spiccata semplificazione procedimentale. Il richiamo all'art. 20, comma 4, l. 241/1990, su cui si fonda in parte il primo orientamento, va quindi letto con cautela nel settore delle comunicazioni elettroniche.

(iv) Un ulteriore elemento viene da una norma sopravvenuta. L'art. 13, comma 1, lett. 0b), del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 [Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione)] inserito dalla legge di conversione 20 aprile 2026, n. 50, ha aggiunto alla fine del primo periodo dell'art. 44, comma 10, CCE le parole "ovvero qualora non sia stata indetta apposita conferenza di servizi". La disposizione è in vigore dal 21 aprile 2026 ed è sopravvenuta ai fatti di causa. Il Collegio non la considera una norma di interpretazione autentica: non si qualifica come tale e non reca una clausola di retroattività. Non ne fa quindi applicazione alla fattispecie. Ritiene tuttavia che essa offra un indice utile per ricostruire il significato della disciplina previgente. Il legislatore ha reso esplicito che la mancata indizione della conferenza non impedisce l'accoglimento dell'istanza, in un sistema in cui le Amministrazioni coinvolte sono comunque informate dal richiedente ai sensi del comma 5. La novella appare così coerente con la lettura che non fa ricadere sul richiedente l'omissione del Comune (la Sezione ha già adottato questo modo di leggere una novella sopravvenuta: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 aprile 2026, n. 2955 a proposito di una nuova formulazione dell'art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003 sopravvenuta ai fatti propri di quella fattispecie concreta).

(v) La soluzione accolta non sottrae l'interesse paesaggistico alla tutela. Il titolo formatosi *per silentium* resta soggetto ai poteri di autotutela dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 20, comma 3, l. 241/1990 e degli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* della stessa legge, come ricordato dalla sentenza n. 3446 del 2026. La formazione del titolo non esclude inoltre che la sua conformità alla disciplina sostanziale possa essere verificata nelle sedi proprie.

5.1 Nel caso in esame risulta che: (a) l'istanza è stata presentata al Comune ed era corredata della documentazione richiesta; (b) il richiedente l'ha recapitata alla Soprintendenza a mezzo PEC; (c) il Comune non ha indetto la conferenza di servizi; (d) nel termine di sessanta giorni dalla presentazione non è stato comunicato un provvedimento di diniego, né risulta espresso un dissenso congruamente motivato da parte della Soprintendenza.

Ne consegue che il titolo deve ritenersi formato *per silentium* e che gli atti adottati successivamente sono intervenuti quando il potere di provvedere nel termine si era consumato.

6. Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Davide Ponte, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

Thomas Mathà, Consigliere

Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

Giovanni Pascuzzi

IL PRESIDENTE

Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO